



0

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

COMUNE DI ALCAMO**QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE****Verbale N. 19 del 08-03-2017**

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno: <ul style="list-style-type: none"> • Movida: “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali”. • Varie ed Eventuali. <p><u>E' ritenuta preziosa e gradita la presenza alla seduta del Dirigente dell'Arpa di Trapani Dott. Antonino Carrubba o di un suo delegato.</u></p> <p><u>E' ritenuta preziosa e gradita la presenza alla seduta del Signor Sindaco Avv. Domenico Surdi e dell'Ass.re Ing. Roberto Russo.</u></p>
---	---

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Puma Rosa Alba	SI		9.30	12.25		
Vice Presidente	Calandrino Giovanni	SI		9.30	11.55		
Componente	Cuscina' Alessandra	SI		9.30	12.25		
Componente	Cusumano Francesco	SI		9.30	12.25		
Componente	Sucameli Giacomo	SI		9.45	11.18		

L'anno Duemiladiciassette (2017), il giorno 08 del mese di Marzo alle ore 9.30 presso il Palazzo di Vetro piano terra sito in P/zza Josèmaria Escrivà, si riunisce per la seduta la IV Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti la Presidente Puma Rosa Alba, il V/ce Presidente Calandrino Giovanni, i componenti cons. Cusumano Francesco e Cuscinà Alessandra, il Dott. Trapani debitamente delegato dal Dirigente dell'Arpa di Trapani Dott. Antonino Carrubba e il Cons. Pitò Giacinto.

La Presidente Puma Rosa Alba coadiuvata dalla Segretaria Sig.ra Anna Lisa Fazio, accertata la sussistenza del numero legale, ringrazia gli intervenuti e comunica loro che non saranno presenti alla seduta il Signor Sindaco Avv. Domenico Surdi e l'Ass.re al Ramo Ing. Roberto Russo debitamente convocati, per sopraggiunti impegni istituzionali e dichiara aperta la seduta con il primo punto all'OdG: Movida: "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali".

Alle ore 9.45 entra il Cons. Sucameli Giacomo.

Il Presidente inizia la discussione riassumendo l'iter che la Commissione ha seguito per proporre una bozza di regolamento sulla cosiddetta "Movida", fenomeno di grande impatto nella nostra città e che per questo andrebbe regolamentato nel più breve tempo possibile.

La Commissione ha iniziato a trattarla subito dopo il suo insediamento, a seguito di svariate denunce presentate da privati alle autorità competenti, ma a dicembre scorso ne ha temporaneamente interrotto la trattazione, in attesa di riscontro delle conferenze di servizio tenute dal Sindaco con gli uffici competenti, nelle quali lo stesso richiedeva di essere informato su tutta la normativa, gli atti amministrativi in uso e ulteriore documentazione inerente alla Movida alcamese.

Le richieste di cui sopra purtroppo non hanno avuto riscontro per cui la Commissione da pochi giorni ha ripreso a studiare e predisporre una proposta di regolamento, soffermandosi su un punto di fondamentale importanza: le emissioni sonore. La Commissione ha chiesto informazioni in merito al Comandante Fazio che fa riferito che la normativa di riferimento è molto scarsa, potendo far riferimento solo alla legge del 26 ottobre 1995, n. 447, Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico (art.6 Competenze dei Comuni) e mancando il regolamento sulle emissioni sonore.

La Presidente ricorda che il Comune di Alcamo dispone di un piano di zonizzazione acustica e comunica al Dott. Trapani di voler discutere della valenza di tale piano, anche e soprattutto alla luce della situazione attuale del fenomeno 'movida' in relazione alla convivenza con il resto della cittadinanza, in cui gli stessi operatori dell'ARPA si trovano spesso coinvolti.

Interviene il Cons. Pitò dicendo che nel 2000 è stato elaborato un piano del traffico, successivamente approvato con Delibera n° 27-09-2001; il piano del rumore è depositato presso il Comando della Polizia Municipale perché è stato inserito nel piano del traffico e rappresenta un vero e proprio 'piano regolatore dell'acustica', dove la tutela dall'inquinamento acustico varia in base alla zona. Evidentemente questo piano va aggiornato, come precedentemente ribadito dalla Presidente. Sono soltanto due i Comuni che hanno adottato il piano del rumore, Alcamo e Marsala, quest'ultimo ancora in fase di approvazione.

Alle 9.45 entra il Consigliere Sucameli Giacomo.

Il Cons. Pitò continua soffermandosi sulle deroghe, definite con apposite ordinanze sindacali, che vengono fatte ai locali ubicati nel centro storico; sostiene che bisogna regolamentarle, che andrebbe fatto un vero e proprio regolamento delle deroghe, che il Sindaco potrebbe rilasciarne un numero illimitato e che un locale non può ottenere la deroga ogni qualvolta la richiede.

Il Consigliere Cusumano ribatte che però una deroga concessa ripetutamente e continuamente perde la sua natura di deroga.

Nel centro storico, continua il consigliere Pitò, non si può suonare e l'ultima ordinanza Sindacale riporta: *per le attività di pubblici esercizi riconducibili alle tipologie A B D (bar wine, bar ristoranti, pizzerie ect,) dell'art. 5 della legge 287/9 è consentita la diffusione di musica all'interno dei locali nel rispetto delle norme vigenti, in particolare quelle in materia di emissione sonore.* Ma il problema si risolverà solo verificando che le norme vigenti vengano rispettate, perché è evidente che nessuno le rispetta, anche perché i limiti stabiliti dal piano di zonizzazione vigente sono molto bassi e immediatamente superabili accendendo semplicemente una radio.

La Presidente dà la parola al Dott. Trapani, tecnico dell'Arpa di Trapani specializzato in Acustica.

Il Dott. Trapani, ricordando l'esistenza del piano di zonizzazione del Comune di Alcamo, afferma che è l'unico Comune della Provincia di Trapani ad essere provvisto di piano del rumore ed è anche l'unico a non conoscerne e mettere in pratica le potenzialità che questo piano fornisce.

Più che parlare di deroghe, e di concessione delle stesse ai locali, si dovrebbe parlare di rispetto della normativa vigente, insiste il Dott Trapani.

Circa tre anni fa insieme ai carabinieri di Alcamo fu installato in Piazza Ciullo, su uno dei balconi del Municipio, un fonometro, che rilevò dati per circa tre settimane; da questo controllo emerse un raggiungimento dei 40 decibel la mattina e di 80 decibel la notte.

Il dato rilevato fu abbastanza allarmante perchè nel piano del rumore la zona in esame è indicata come "area protetta" in CLASSE 1, è la più preziosa di tutto il Comune. Tutti gli atti e le denunce in merito sono stati depositati, sono stati infatti denunciati i titolari dei locali ubicati in questa zona del centro storico.

Il problema è dunque che il Comune ha dato in questi anni l'autorizzazione a insediarsi a tale tipo di locali pubblici, i proprietari hanno investito per creare i locali, ma in tali locali non si può suonare; il piano del rumore esiste ma i proprietari dei locali non lo sanno, praticamente il piano di zonizzazione in vigore non viene attuato e non c'è stata alcuna sensibilità da parte dell'Amministrazione nel limitare negli anni la concessione delle autorizzazioni ai proprietari dei locali.

Le tipologie degli esercizi commerciali, cui segue relativa autorizzazione, sono quattro, ai sensi della del Legge n. 287 del 1991 sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Solo la tipologia C può fare musica, ma non c'è stata sensibilizzazione in merito; l'attività primaria degli esercizi pubblici infatti è la somministrazione di bevande.

Il Dottore Trapani continua affermando di occuparsi della tematica 'inquinamento acustico' da circa 24 anni e di conoscere bene il nostro territorio; è risaputo che oggi un locale per attirare gli avventori si avvale anche e soprattutto della musica, alcuni locali addirittura utilizzano casse da 300 watt. Tra locali adiacenti si innesca poi la competizione per attirare un numero sempre maggiore di avventori, e avere quindi un alto fatturato nelle serate, con conseguente accavallarsi e sovraccaricarsi di rumori.

Non si può certo pensare che l'Arpa oggi possa avallare una situazione del genere, continua il Dott. Trapani; l'Arpa infatti procede come previsto dalla legge con i dovuti controlli a cui poi fanno seguito le relative sanzioni ma l'aspetto più importante e su cui ci si dovrebbe davvero spendere è la sensibilizzazione, campagne di informazione per far comprendere alla gioventù quanto il forte rumore col tempo danneggia l'udito, anche secondo quanto ribadito dal D.P.C.M. n. 215/99, *Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.*

Il Comune di Alcamo, ribadisce il Dott Trapani, ha un piano del rumore (unico Comune in tutta la Provincia) che deve essere rispettato, ma soprattutto deve essere fatto conoscere ai proprietari dei locali. Gli stessi uffici del SUAP in questi anni avrebbero dovuto ribadire questi punti fermi al momento del rilascio delle licenze, mettendo a conoscenza i proprietari dei locali dell'impossibilità di produrre musica se non con apposita licenza.

I consiglieri Cuscinà e Cusumano puntualizzano però che in realtà chiunque chiede la licenza per aprire un'attività deve conoscere la normativa vigente in merito e quindi che attività quel tipo di licenza richiesta può consentire.

Il Dott Trapani chiarisce quindi che quando si rilascia una licenza bisogna fare riferimento intanto al dispositivo di legge, legge quadro n. 447, che prevede all'art 8 di verificare a priori l'impatto acustico ambientale.

Art. 8. Disposizioni in materia di impatto acustico.

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

I richiedenti devono verificare, tramite un tecnico specializzato, l'impatto acustico ambientale che l'attività del locale causerebbe ai sensi della norma di cui sopra e nella zona in esame non si dovrebbero superare i 40 decibel di notte e i 50 decibel di giorno. Un tecnico responsabile, quindi,

essendo il richiedente interessato all'apertura di un locale in area protetta dal punto di vista acustico, dovrebbe da subito chiarire al cliente che la sua richiesta non avrà mai seguito in quanto in quella zona i limiti acustici saranno superati sicuramente. Già questo sarebbe un modo per eliminare il problema alla fonte e progettare in maniera più responsabile gli insediamenti nel nostro territorio.

In area protetta il Sindaco non potrebbe dare autorizzazioni, o addirittura deroghe e per di più consecutive.

Da febbraio 2012 i Comuni non hanno più l'obbligo di richiedere la documentazione di impatto acustico ma basta una attestazione di atto notorio, una semplice autocertificazione, ai sensi del DPR n. 227 del 2001, art 4 che si riporta integralmente.

Capo III Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico 1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Quindi allo stato attuale basta una semplice autocertificazione per comunicare l'impatto acustico all'autorità preposta e aprire un locale.

Il dott. Trapani continua il suo intervento facendo riferimento al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, relativamente a molti esercizi commerciali che sorgono nei piani terra di condomini adibiti a civile abitazione, come nel caso di Alcamo in alcuni immobili del Viale Europa.

Quando il costruttore edifica un palazzo, infatti, il piano terra è adibito ad uso magazzino; successivamente quasi tutti i magazzini vengono trasformati in bar, ristoranti, pub... tramite il cambio di destinazione d'uso; il condomino del primo piano sarà quindi costretto a convivere con

rumori molesti che non aveva messo in conto al momento dell'acquisto dell'immobile, perché non previsti e allo stesso viene certamente recato un danno economico.

Tra l'altro il comune incassa gli oneri di urbanizzazione, come previsto dalla legge, ma dovrebbe poi adoperarsi per controllare che il locale commerciale abbia tutti i requisiti passivi previsti dalla legge.

Il cons. Cuscinà chiede al Dott. Trapani di che strumenti disponiamo per tutelare il cittadino laddove si verifichi la circostanza di cui sopra e cioè apertura di un locale al piano terra di un condominio, in area destinata originariamente a magazzino; inoltre va considerata anche la condizione in cui si apre un locale piccolo e poi la vita del locale si svolge al di fuori dello stesso.

Il Dott. Trapani spiega che il problema della 'vita del locale al di fuori del locale stesso' nasce dalle concessioni rilasciate dai Comuni all'utilizzo del suolo pubblico, e dalla mancanza di controlli costanti. Ovviamente essendo l'ambiente interno dei locali autorizzati troppo piccolo, si tende a spostare l'attività del locale quasi interamente all'esterno, e questo genera una condizione di caos e soprattutto la difficoltà dei residenti della zona a convivere con tali attività commerciali.

L'Arpa, e con essa i tecnici che vi lavorano, continua il Dott. Trapani, viene vista come organo repressivo quando invece si occupa di fare prevenzione e sensibilizzazione.

Le principali funzioni attribuite alle ARPA possono essere così riassunte: controllo di fonti e di fattori di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, acustico ed elettromagnetico; monitoraggio delle diverse componenti ambientali come il livello sonoro dell'ambiente; controllo e vigilanza del rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni indicate dagli enti titolari con funzioni di programmazione e amministrazione attiva in campo ambientale (Regioni, Province e Comuni); sviluppo di un sistema informativo ambientale che sia di supporto agli enti istituzionali e a disposizione delle organizzazioni sociali interessate.

In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita la competenza quindi è assegnata alle ARPA che si avvalgono dei pareri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Ritornando agli esercizi pubblici ad Alcamo e soprattutto a quelli ubicati nel centro storico e meglio nell'area protetta, è evidente che continuando a proporre musica nei locali sono passati alla categoria C di pubblico esercizio, quindi scrivere nelle ordinanze, ai fini del rilascio di deroghe a orari e limiti sonori, '*.....nel rispetto della normativa vigente*' non ha alcun valore essendo che secondo la normativa vigente tali locali non potrebbero suonare per alcun motivo e in alcun caso.

Nel contesto di caos e disordini che si verifica nel fine settimana, scattano così i controlli VV.UU., Polizia, Carabinieri e ARPA, con musica suonata fino e oltre le due di notte, multe e denunce, e

per primi i tecnici dell'Arpa si rendono conto che manca la formazione, l'informazione, la sensibilizzazione.

Tra l'altro se si dovesse arrivare alla chiusura di un locale si arrecherebbero ovviamente danni alla cittadinanza tutta, oltre che ai proprietari diretti interessati.

L'unico strumento a disposizione dell'amministrazione è l'art.6 della legge quadro n.447 che consente di fare deroghe, ma tale strumento va usato con responsabilità e cautela; sono circa 6 i locali nell'area protetta e le deroghe si potrebbero dare in modo alternato, a rotazione una volta a settimana per ogni locale, con la premessa che chi viola le condizioni stabilite non avrà rilasciata più alcuna deroga; forse questo limiterebbe il caos che si ripete ogni fine settimana.

Il Consigliere Pitò interviene sul punto dicendo che potremmo seguire l'esempio di Comuni come San Vito lo Capo, che consente la musica 'in acustico', o di Castellammare del Golfo che sta regolamentando la materia partendo proprio dal fissare gli orari.

A questo proposito interviene il Dott. Trapani affermando che proprio il Comune di Castellammare del Golfo è un pessimo esempio a cui far riferimento; tale comune infatti è intervenuto sulla ridefinizione di fasce orarie diurne e notturne già definite dalla legge, per cui la legge impone per i locali una fascia diurna dalle ore 6.00 alle 22.00 e notturna dalle 22.00 alle 06.00, mentre il Comune ha trasformato la fascia diurna dalle 6.00 alle 24.00, addirittura modificando una legge nazionale.

Interviene il Cons. Sucameli dicendo di aver apprezzato l'intervento del Dott. Trapani e ribadendo il ruolo del Consigliere comunale, di controllo del territorio e delle istituzioni, al fine di dare un contributo al miglioramento della nostra città.

Continua dicendo che il piano di zonizzazione, più volte definito dal Dott Trapani 'un gioiello', va preservato e applicato perché ultimamente c'è stato un abuso delle autorizzazioni; considerando che i locali non possono far musica, e che il non fare musica forse aiuterebbe anche i giovani a non abusare di alcol e droghe, ritiene si debba del tutto escludere la possibilità di fare musica nei locali la cui licenza non lo prevede.

Il consigliere Sucameli propone quindi alla IV Commissione di presentare una mozione d'indirizzo con cui si chieda all'amministrazione di rispettare la normativa vigente in materia di acustica e relative licenze rilasciate, in sostanza in un luogo come Piazza Ciullo non si deve fare più musica.

Il Dott. Trapani ribadisce che i tecnici dell'Arpa dal 1994 controllano la regolare attività dei locali, visionano insieme ai titolari tutta la documentazione in loro possesso, e ad oggi anche questa attività viene ostacolata dagli avventori ubriachi che si accaniscono anche con minacce verbali e fisiche, lamentandosi dei controlli; in sostanza si registra, soprattutto negli ultimi due anni, una

quasi totale mancanza di rispetto per le istituzioni e questo è indice di fallimento in quanto le passate amministrazioni non hanno fatto nessuna formazione, nessuna sensibilizzazione sul tema ed è mancato il dialogo che l'Amministrazione deve avere e mantenere con i titolari degli esercizi pubblici. Ovviamente ora la nuova Amministrazione eredita questa realtà, difficile da gestire.

Interviene il Cons. Cusumano sostenendo che fino al 2012 le nuove attività venivano autorizzate in modo ordinato, ma dal giugno 2012 sono state autorizzate diverse attività senza seguire un criterio ben preciso, senza freni, e probabilmente anche senza il rispetto delle regole e norme vigenti. Ora quindi la nuova amministrazione avrà non poche difficoltà a gestire e normare questo problema ereditato dalle gestioni passate. Continua affermando che il Sindaco che fa parte del Comitato Prov.le per l'ordine e per la sicurezza del territorio potrebbe dare le deroghe alle attività dopo aver sentito il parere di tale Comitato e comunque solo per fatti eccezionali, con turnazione.

Il Dott. Trapani continua dicendo che l'Arpa interviene anche quando un comitato di cittadini fa una denuncia per rumori e fa un esposto, chiedendo l'intervento dell'Arpa, degli organi competenti e delle istituzioni. Addirittura è capitato che durante dei controlli ad un locale, con impiego di strumentazione adatta, di personale competente, e quindi con notevole impiego di soldi e tempo, il locale in realtà stesse lavorando con rilascio di deroga e quindi i controlli sono stati vani, essendo logico lo sfioramento dei limiti consentiti per legge.

Il Cons. Sucameli esce alle ore 11.18.

La Presidente chiede se esistono dei fondi per formare, anche tra gli agenti della polizia municipale, tecnici acustici.

Il Dott. Trapani spiega come circa 20 anni fa, nel 2004/2005, in qualità di referente acustico per il territorio trapanese, inviò ai 24 comuni della Provincia di Trapani una nota, menzionando l'art. 10 commi 1, 2, 3 e 4, della legge quadro n.447, che si riporta di seguito:

Art. 10 (Sanzioni amministrative)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000. 4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento.

4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e h).

In sostanza ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge quadro, i Comuni dovrebbero istituire il codice di rientro tributi e creare un apposito capitolo per l'incameramento del 70% delle sanzioni, che a quel punto sarebbe devoluto ai comuni da parte dello Stato per finanziare piani di risanamento, nei quali si potrebbe fare rientrare ad esempio l'aggiornamento del piano di zonizzazione in vigore.

Se il Comune non prevede nelle sanzioni il codice di rientro tributi allora l'intera somma della sanzione va incamerata dalla Regione, che poi deciderà se, come e quando devolvere tali somme ai Comuni nei quali sono state fatte le sanzioni. I Comuni cui allora fu inviata la nota, dove si chiedeva appunto di istituire il codice di rientro dei tributi, risposero alla stessa in maniera arbitraria e molto confusa e il dott. Trapani continua affermando di essere stato richiamato proprio per aver cercato di mettere il giusto ordine agli iter già definiti dalla normativa vigente. Lo stesso Comune di Alcamo fu interpellato in merito e tutta la documentazione giace negli uffici allora interessati.

La Presidente quindi, preso atto che anche il Comune di Alcamo non ha ritenuto di voler procedere in tal senso, manifesta grande interesse a voler riavviare in tal senso un percorso con gli uffici comunali e l'amministrazione e chiede al Dott. Trapani se possibile riavviare l'iter allora sospeso, così come definito al comma 4 dell'art 10 di cui sopra.

Il Dott. Trapani conferma la sua piena disponibilità in merito.

Il Cons. Calandrino, ritornando alla problematica delle deroghe, chiede al Dott. Trapani se sia possibile concedere la deroga a due locali per ogni settimana, avendo nel centro storico circa 7 o 8 locali .

Il Dott. Trapani ribadisce che le categorie di locali che insistono nel centro storico sono A e B e "vivono" solo di ristorazione e altri servizi, e non prevedono musica, quindi ogni settimana la deroga in una zona protetta non si può concedere.

Il Cons. Cuscinà interviene chiedendo se la “zona protetta” viene definita da un tecnico o se è una scelta politica.

Il Dott. Trapani risponde dicendo che le zone individuate nel piano del rumore le definisce il comune a seguito di rilievi tecnici sullo stato di fatto e anche in relazione allo stato futuro che si vuol raggiungere, facendo prima uno studio sull’aspetto urbanistico e avendo cura di individuare le aree sensibili e meno sensibili, la zona ospedaliera, l’area cimiteriale ect...

Quindi ora che il piano di zonizzazione acustica esiste se ne deve tenere conto, per cui i locali che fanno musica non potendola fare andrebbero spostati in altre zone meno ‘sensibili’ dal punto di vista acustico.

Il Cons. Cuscinà tiene a precisare che il rispetto della legge deve comunque essere perseguito insieme ad interventi rivolti al bene della città, per cui nonostante la proposta del cons. Sucameli di non fare musica nella zona protetta possa guardare al bene della città, bisogna comunque considerare la situazione di disagio che ciò comporterebbe essendo che nelle passate Amministrazioni i locali hanno ricevuto tutte le licenze possibili, e pensare di spostare i locali in altra zona significherebbe al momento mettere in mezzo a una strada tutti gli esercenti coinvolti. Dobbiamo quindi puntare alla formazione e ad una regolamentazione e giungere gradatamente a una via da seguire.

Alle ore 11.40 il messo consegna alla Presidente il piano di zonizzazione.

Alle ore 11.55 esce il Cons. Calandrino.

La Presidente interviene chiedendo al Dott. Trapani se in questi 24 anni di carriera come tecnico dell’Arpa si sia interfacciato con i Comuni, si sia mai trovato in una situazione simile al nostro Comune in cui le licenze sono state rilasciate in questo modo, se ha avuto modo di chiarire alle passate amministrazioni che probabilmente si stava operando in maniera errata.

Il Dott. Trapani tiene a precisare che a seguito di controlli effettuati dall’Arpa, viene distinta la parte penale (cod. 659 disturbi alla quiete pubblica, per cui si applica il procedimento penale) dalla sanzione amministrativa, con l’attivazione della procedura amministrativa (sanzioni da 15 a 20 mila euro perché non è previsto lo spazio danzante o per il superamento dei limiti sonori).

L’Arpa, effettuate le misurazioni del caso, trasmette tutta la documentazione al Sindaco, il quale dovrebbe procedere all’Ordinanza di rientro, secondo cui si intima il locale in questione a provvedere a fare la relazione fonometrica, a predisporre l’insonorizzazione dei locali, rientrando con tali lavori entro i limiti sonori definiti dalla normativa vigente, entro un periodo di 30 o 60 gg., superato il quale il locale verrà chiuso per gg.15 o verrà ritirata la licenza.

Con le passate amministrazioni è successo che a seguito dei controlli e della verifica del superamento dei limiti sonori da parte dell’Arpa in alcuni locali del centro storico non si è poi

proceduto all'emanazione dell'Ordinanza di rientro da parte del Sindaco, per cui il lavoro fatto è stato vano e nulla è cambiato in termini di tutela dell'inquinamento acustico.

La Presidente chiede quindi al dott Trapani se può dare un contributo nell'analisi e stesura delle deroghe da rilasciare ai locali.

Il Dott. Trapani precisa che prima di intraprendere qualsiasi strada bisogna avere le idee chiare sull'obiettivo da perseguire. Nel Comune di Trapani, per esempio, a seguito di monitoraggio della via Garibaldi, zona ad alto rischio, si è registrato lo sforo dei limiti sonori. Non tenendo conto poi del contributo apportato dall'Arpa a seguito del monitoraggio effettuato, è stato concesso il suolo pubblico ai locali, con il caos che ne ha fatto seguito. A quel punto i cittadini hanno fatto causa al comune e il Sindaco ha dovuto pagare i danni. Quindi bisogna stare attenti ai vari esposti da parte della cittadinanza e monitorare sempre la situazione.

La Presidente ribadisce l'importanza di uno dei principi fondanti del Movimento 5 Stelle, che al momento amministra il nostro paese, e cioè la politica partecipata. In quest'ottica sarebbe utile organizzare un incontro con gli esercenti in modo da affrontare insieme a loro tutte le problematiche emerse nella seduta odierna, nonché procedere come più volte auspicato dal dott. Trapani ad una campagna di informazione e sensibilizzazione.

Il Dott. Trapani si dichiara disponibile a procedere in tal senso, ovviamente dopo opportuna autorizzazione rilasciata dal dirigente dell'Arpa di Trapani, Dott. Carruba.

La Presidente ringrazia il Dott. Trapani per la semplicità con cui ha esposto la procedura e per l'oggettività con cui ha analizzato l'argomento in questione, congedandolo alle ore 12.20.

Alle ore 12.25 al Presidente scioglie la seduta.

La Segretaria

F.to Anna Lisa Fazio

La Presidente

F.to Ing. Rosa Alba Puma